

“MPC FUNDS”

Società d’Investimento a capitale variabile

Sede legale: 20, boulevard Emmanuel Servais, L- 2535 Lussemburgo

ATTO COSTITUTIVO

del 21 Dicembre 2006 – N. 3908/06

Nell’anno duemilasei, il giorno 21, del mese di Dicembre, dinnanzi a me, Henri Hellinckx, notaio residente in Mersch (Lussemburgo), sono comparsi:

1) **MPC INVESTORS LTD**, con sede legale in 26, Eccleston Square, Londra SW1V 1NS, Regno Unito, nella persona di Sig. BENOIT ANDRIANNE, dirigente, residente in Lussemburgo, in forza della procura allo stesso conferita in data 23 Novembre 2006.

2) **AB FUND CONSULTING**, con sede legale in 75, Parc d’Activités, L-8308 Capellen, Granducato del Lussemburgo, nella persona del Sig. BENOIT ANDRIANNE, sopraccitato, in forza della procura allo stesso conferita in data 24 Novembre 2006.

Le procure conferite, firmate “*ne varietur*” da tutte le parti comparenti e da me notaio, saranno allegate al presente documento, il quale sarà depositato presso le autorità preposte alla registrazione.

Le comparenti Parti, nella qualità in cui intervengono al presente atto, hanno richiesto a me notaio di enunciare l’Atto Costitutivo di una *société anonyme* (società anonima) fra gli stessi costituita, come segue:

Articolo uno:

È costituita, tra i firmatari e tra chi in futuro potrà diventare titolare di azioni della società, una società in forma di “*société anonyme*”, e qualificata come società d’investimento a capitale variabile, denominata “**MPC FUNDS**” (la “Società”).

Articolo due:

La Società ha durata illimitata. La Società può essere sciolta in qualsiasi momento mediante una delibera degli azionisti, approvata secondo le modalità previste per le modifiche al presente Atto Costitutivo.

Articolo tre:

La Società ha per oggetto esclusivo l’investimento dei propri fondi disponibili in valori mobiliari di qualsivoglia natura, strumenti del mercato monetario e altri beni

consentiti, secondo quanto disciplinato alla Parte I della Legge del 20 dicembre 2002 relativa agli organismi d'investimento collettivo, e successivi emendamenti (la "Legge"), allo scopo di ripartire i rischi d'investimento ed offrire ai propri azionisti i risultati della gestione del proprio portafoglio.

La Società potrà adottare qualsivoglia provvedimento ed effettuare qualsivoglia operazione eventualmente ritenuti opportuni ai fini del conseguimento e lo sviluppo del proprio oggetto sociale, nella più ampia misura consentita dalla Legge.

Articolo quattro:

La Società ha sede legale a Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. La sede legale della Società può essere trasferita in qualsiasi altro comune del Granducato del Lussemburgo mediante singola delibera del consiglio di amministrazione, che sarà pubblicata con le modalità previste dalla legge. È facoltà della Società costituire società interamente controllate, istituire filiali o altri uffici, in Lussemburgo o all'estero, mediante delibera del consiglio di amministrazione.

Qualora il consiglio di amministrazione stabilisca che si sono verificati o che stanno per verificarsi eventi politici, militari, economici o sociali di natura straordinaria, che potrebbero interferire con il normale svolgimento delle attività della Società presso la propria sede legale, o compromettere la comunicazione fra tale sede e soggetti all'estero, la sede legale potrà essere temporaneamente trasferita all'estero, fino alla completa cessazione di tali circostanze straordinarie; tali provvedimenti temporanei non avranno alcun effetto sulla nazionalità della Società che, nonostante il temporaneo trasferimento della propria sede legale, resterà una società di diritto lussemburghese.

Articolo cinque:

Il capitale della Società è rappresentato da azioni prive di valore nominale e dovrà corrispondere, in qualsiasi momento, al patrimonio netto complessivo della Società come definito nell'Articolo 23 del presente Atto Costitutivo.

Il capitale minimo della Società è dovrà essere l'equivalente in Euro ("EUR"), dell'importo minimo prescritto dalle leggi lussemburghesi, e dovrà essere raggiunto entro sei mesi dalla data di autorizzazione della Società.

Il consiglio di amministrazione è autorizzato, senza limitazione alcuna, ad emettere nuove azioni che dovranno risultare interamente liberate, in qualsiasi momento, al valore

patrimoniale netto per azione, ovvero al rispettivo valore patrimoniale netto per azione stabilito conformemente all'Articolo 23 del presente Atto Costitutivo, senza che ciò comporti alcun diritto di prelazione in capo agli azionisti esistenti in relazione alla sottoscrizione delle nuove azioni oggetto di emissione.

È facoltà del consiglio di amministrazione delegare ad un amministratore o ad un funzionario della Società debitamente autorizzato, ovvero a qualsivoglia altro soggetto debitamente autorizzato, il compito di accettare le sottoscrizioni per l'assegnazione delle nuove azioni emesse e il ricevimento dei pagamenti dovuti in relazione alle stesse.

In base a quanto stabilito dal consiglio di amministrazione, tali azioni potranno appartenere a classi diverse; i proventi generati dall'emissione di ciascuna classe di azioni saranno investiti, conformemente a quanto previsto dall'Articolo 3 del presente Atto Costitutivo, in valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altri beni in base alle aree geografiche, ai settori industriali, alle aree monetarie, alle tipologie specifiche di titoli di capitale o di debito, o/e ad una specifica politica di distribuzione o ad una specifica struttura delle commissioni di vendita e di rimborso di volta in volta stabiliti dal consiglio di amministrazione in relazione a ciascuna classe di azioni. È inoltre facoltà del consiglio di amministrazione creare, all'interno di ciascuna classe di azioni, due o più sottoclassi, i cui attivi saranno normalmente investiti in base alla politica d'investimento specifica adottata in relazione alla classe interessata; tali sottoclassi saranno tuttavia soggette a una struttura di commissioni di vendita e di rimborso, di commissioni di gestione e ad una politica di distribuzione o di copertura distinte. Ai fini della determinazione del capitale della Società, il patrimonio netto attribuibile a ciascuna classe di azioni dovrà essere convertito in EURO, qualora non sia già espresso in EURO; il capitale corrisponderà al patrimonio netto complessivo di tutte le classi di azioni.

Articolo sei:

È facoltà degli amministratori optare per l'emissione di azioni al portatore o nominative. Per quanto riguarda le azioni al portatore, il numero di azioni rappresentate da ciascun certificato sarà stabilito dal consiglio di amministrazione. Qualora un azionista titolare di azioni al portatore richieda la sostituzione dei propri certificati con certificati rappresentativi di un numero diverso di azioni, o la conversione in azioni nominative, tale azionista sarà tenuto a sostenere il costo di tale sostituzione. La Società non emetterà

certificati azionari in relazione alle azioni nominative. I certificati azionari dovranno recare la firma di due amministratori. Entrambe le firme possono essere apposte manualmente, stampate, o apposte mediante timbro. Tuttavia, una delle due firme può essere apposta da una persona delegata a tale scopo dal consiglio di amministrazione. In questo caso, la firma dovrà essere apposta manualmente. È facoltà della Società emettere certificati azionari temporanei nella forma stabilita di volta in volta dal consiglio di amministrazione.

Le azioni potranno essere emesse esclusivamente previa accettazione della sottoscrizione e pagamento degli importi dovuti in base a quanto previsto dall'Articolo 24 del presente Atto Costitutivo. Il sottoscrittore riceverà, senza inopportuni ritardi, i certificati azionari definitivi o una conferma della propria partecipazione.

I pagamenti dei dividendi a favore degli azionisti saranno effettuati, nel caso delle azioni nominative, all'indirizzo riportato nel Libro dei Soci, e, nel caso delle azioni al portatore, presentando le relative cedole di dividendi all'agente o agli agenti nominati dalla Società a tale scopo.

Tutte le azioni emesse della Società, diverse dalle azioni al portatore, saranno iscritte nel Libro dei Soci, che sarà conservato dalla Società o da una o più persone dalla stessa designate a tale scopo; il Libro dei Soci dovrà indicare il nome, la residenza, o il domicilio elettivo, di ciascun titolare delle azioni registrate nel Libro dei Soci, come comunicati alla Società, nonché il numero e la classe delle azioni detenute da ciascun azionista e l'importo versato in relazione a ciascuna azione. Tutte le cessioni di azioni diverse dalle azioni al portatore saranno registrate nel Libro dei Soci; ciascuna registrazione così effettuata sarà firmata da uno o più funzionari della Società, ovvero da una o più persone designate dal consiglio di amministrazione.

La cessione delle azioni al portatore sarà effettuata mediante consegna del relativo certificato di azioni al portatore. La cessione delle azioni nominative sarà effettuata (a) qualora i certificati azionari siano stati emessi, mediante registrazione della cessione, da parte della Società, al momento della consegna del certificato o dei certificati rappresentativi di tali azioni alla Società, unitamente ad altri strumenti di cessione, con soddisfazione della Società; e (b) qualora non sia stato emesso alcun certificato azionario, mediante dichiarazione di cessione scritta registrata nel Libro dei Soci, datata e firmata dal

cedente e dal cessionario, ovvero da persone alle quali siano state conferite le necessarie procure per agire a tale scopo.

Ciascun azionista iscritto nel Libro dei Soci è tenuto a fornire alla Società un indirizzo al quale la Società possa recapitare tutti gli avvisi e le comunicazioni. Tale indirizzo sarà trascritto nel Libro dei Soci.

Qualora l'azionista ometta di fornire tale indirizzo, è facoltà della Società autorizzare l'inserimento di una nota nel Libro dei Soci a tale riguardo; l'indirizzo dell'azionista s'intenderà fissato presso la sede legale della Società, ovvero presso qualsivoglia altro indirizzo di volta in volta indicato dalla Società, fino a quando tale azionista non avrà provveduto a fornire un altro indirizzo alla Società. È facoltà dell'azionista modificare di volta in volta l'indirizzo riportato nel Libro dei Soci, mediante comunicazione scritta alla Società indirizzata alla sede legale della Società stessa, ovvero a qualsivoglia altro indirizzo eventualmente stabilito di volta in volta dalla Società.

Qualora il pagamento effettuato da qualsivoglia sottoscrittore determini la presenza di una frazione di azione, è facoltà del consiglio di amministrazione decidere di emettere frazioni di azioni; in tal caso, tale frazione sarà registrata nel Libro dei Soci. Tale frazione di azione non conferirà alcun diritto di voto; tuttavia, tale frazione di azione darà diritto a una corrispondente frazione di dividendo, nella misura stabilita dalla Società. Nel caso delle azioni al portatore, saranno emessi esclusivamente certificati rappresentativi di azioni intere. Eventuali saldi relativi ad azioni al portatore in relazione alle quali non sia possibile emettere alcun certificato a motivo del numero di azioni rappresentate dal certificato, nonché frazioni di tali azioni, potranno essere emessi in forma nominativa; diversamente, il corrispondente pagamento sarà restituito all'azionista secondo quanto di volta in volta stabilito dal consiglio di amministrazione della Società. Qualora il consiglio di amministrazione esprima parere contrario all'emissione di frazioni di azioni, il corrispondente pagamento sarà restituito all'azionista secondo quanto di volta in volta stabilito dal consiglio di amministrazione.

Articolo sette:

Qualora un azionista sia in grado di dimostrare, con soddisfazione della Società, che il proprio certificato azionario è stato smarrito o distrutto, sarà possibile, su richiesta di tale azionista, emettere un duplicato del certificato azionario in base alle condizioni e alle

garanzie stabilite dalla Società, ivi inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, una garanzia rilasciata da una compagnia assicurativa. Al momento dell'emissione del nuovo certificato azionario, sul quale sarà indicato che si tratta di un duplicato, il certificato azionario originale in sostituzione del quale il nuovo certificato azionario è stato emesso, non dovrà più considerarsi valido.

Su disposizione della Società, i certificati azionari danneggiati possono essere sostituiti con nuovi certificati azionari. I certificati danneggiati devono essere consegnati alla Società e saranno immediatamente annullati.

È facoltà della Società, a propria discrezione, addebitare all'azionista i costi relativi ai duplicati o ai nuovi certificati azionari, nonché tutte le spese ragionevolmente sostenute dalla Società in relazione all'emissione e alla registrazione degli stessi, ovvero in relazione all'annullamento del vecchio certificato azionario.

Articolo otto:

È facoltà della Società limitare o impedire il possesso di azioni della Società a qualsivoglia soggetto, impresa priva di personalità giuridica o persona giuridica.

E più specificamente, è facoltà della Società limitare o impedire il possesso di azioni della Società a qualsivoglia soggetto statunitense, come di seguito definito, e a tale scopo, è facoltà della Società:

a) rifiutare di emettere qualsivoglia azione e rifiutare di registrare qualsivoglia cessione di azioni, qualora ritenga che tale registrazione o cessione determini, o possa determinare, una titolarità effettiva (*beneficial ownership*) in relazione a tali azioni da parte di un soggetto statunitense;

b) richiedere, in qualsiasi momento, a qualsivoglia soggetto il cui nome risulta iscritto nel Libro dei Soci, o a qualsivoglia soggetto che intenda registrare una cessione di azioni nel Libro dei Soci, di fornire alla Società stessa eventuali dichiarazioni, garanzie o informazioni, seguite da deposizione giurata (affidavit), eventualmente ritenute necessarie al fine di determinare se, in quale misura e in quali circostanze la titolarità effettiva relativa alle azioni detenute da tale azionista risulti in capo o risulterà in capo ad un soggetto statunitense;

c) qualora risulti alla Società che un qualsiasi Soggetto statunitense, individualmente o congiuntamente a qualsivoglia altro soggetto, sia un titolare effettivo

(*beneficial owner*) di azioni, abbia violato le dichiarazioni rilasciate e le garanzie fornite, ovvero ometta di rilasciare le dichiarazioni e fornire le garanzie eventualmente richieste dal consiglio di amministrazione, procedere all'acquisto forzoso, da tale azionista, della totalità o di una parte delle azioni dallo stesso detenute con le seguenti modalità:

1) la Società provvederà a fornire una comunicazione (di seguito denominata "notifica di acquisto") all'azionista che compare nel Libro dei Soci come titolare delle azioni oggetto di acquisto, fornendo specifica indicazione in merito alle azioni da acquistare, come sopra menzionato, in merito al prezzo di acquisto di tali azioni, ed in merito al luogo presso il quale il pagamento del prezzo di acquisto relativo a tali azioni dovrà essere effettuato. Tale notifica potrà essere fornita all'azionista mediante lettera raccomandata in busta pre-affrancata allo stesso indirizzata all'ultimo recapito dell'azionista noto alla Società o indicato nel Libro dei Soci della Società. Al ricevimento di tale notifica, l'azionista sarà tenuto a fornire alla Società il certificato azionario o i certificati azionari rappresentativi delle azioni specificate nella notifica di acquisto. Subito dopo la chiusura della seduta del giorno specificato nella notifica di acquisto, tale azionista cesserà di essere titolare delle azioni indicate in tale notifica, e il suo nome sarà cancellato dal Libro dei Soci in relazione a tali azioni.

2) Il prezzo al quale le azioni indicate in qualsivoglia notifica di acquisto saranno acquistate (di seguito definito il "prezzo di acquisto") corrisponderà al Valore Patrimoniale Netto per azione delle azioni della Società, calcolato in conformità all'Articolo 23 del presente Atto Costitutivo.

3) Il pagamento del prezzo di acquisto sarà effettuato a favore del titolare di tali azioni, tranne durante i periodi di limitazione degli scambi, e sarà depositato dalla Società presso una banca in Lussemburgo o altrove (conformemente a quanto specificato nella notifica di acquisto) al fine di consentire il pagamento a favore di tale azionista, previa restituzione del certificato azionario o dei certificati azionari rappresentativi delle azioni specificate in tale notifica.

A partire dal momento del deposito del prezzo di acquisto, come più sopra specificato, nessun titolare delle azioni indicate in tale notifica di acquisto potrà vantare ulteriori diritti su tali azioni o su una qualsiasi di tali azioni, o pretese nei confronti della Società o del suo patrimonio in relazione a tali azioni, ad eccezione del diritto

dell'azionista indicato come titolare delle azioni di ricevere il prezzo di acquisto depositato (senza interessi) dalla banca scelta dalla Società, previa effettiva restituzione del certificato azionario o dei certificati azionari come più sopra descritto.

4) L'esercizio, da parte della Società, dei da quanto apparisse alla Società alla data poteri conferiti dal presente articolo non sarà in alcun caso messo in discussione o invalidato sulla base di una insufficienza di prove a testimonianza della titolarità delle azioni da parte di qualsivoglia persona o del fatto che la vera titolarità di qualsivoglia azione fosse in realtà diversa dalla notifica di acquisto, a condizione che, in tal caso, tali poteri siano stati esercitati dalla Società in buona fede;

d) rifiutare di accettare il voto espresso da qualsivoglia Soggetto statunitense in qualsivoglia assemblea degli azionisti della Società.

Ai fini del presente Atto Costitutivo, per "Soggetto statunitense" s'intende un soggetto che ha nazionalità, cittadinanza o residenza negli Stati Uniti d'America o in un qualsiasi territorio o possedimento degli Stati Uniti d'America o area soggetta alla giurisdizione statunitense, ovvero soggetti normalmente residenti negli Stati Uniti d'America, ivi inclusi gli eredi delle stesse, ovvero società di capitali, società di persone, trust o qualsivoglia altra associazione costituita o organizzata negli Stati Uniti d'America.

È facoltà del consiglio di amministrazione modificare o fornire, di volta in volta, maggiori dettagli in merito alla precedente definizione.

È inoltre facoltà del consiglio di amministrazione limitare l'emissione e la cessione di azioni appartenenti ad una determinata classe o sottoclasse di azioni agli investitori istituzionali ai sensi dell'Articolo 129 della Legge (gli "Investitori Istituzionali"). È facoltà del consiglio di amministrazione, a propria discrezione, rinviare l'accettazione di qualsivoglia richiesta di sottoscrizione di azioni appartenenti ad una determinata classe o sottoclasse di azioni riservata agli Investitori Istituzionali fino a quando la Società non avrà ricevuto prove sufficienti ad attestare che il richiedente è un Investitore Istituzionale qualificato. Qualora risulti, in un qualsiasi momento, che un titolare di azioni appartenenti a una determinata classe o sottoclasse di azioni riservata agli Investitori Istituzionali non sia un Investitore Istituzionale, il consiglio di amministrazione provvederà a convertire le azioni in possesso di tale titolare in azioni di una classe o di una sottoclasse di azioni non riservata agli Investitori Istituzionali (a condizione che esista una classe o una sottoclasse

di azioni con caratteristiche analoghe) o al rimborso forzoso delle azioni in possesso di tale titolare conformemente a quanto previsto dal presente Articolo. Il consiglio di amministrazione si rifiuterà di autorizzare qualsivoglia cessione di azioni, e, di conseguenza, si rifiuterà di autorizzare la registrazione di qualsivoglia cessione di azioni nel Libro dei Soci in circostanze in cui tale cessione determinerebbe una situazione in cui le azioni appartenenti a una determinata classe o sottoclasse di azioni riservata agli Investitori Istituzionali entrerebbero in possesso, a seguito di tale cessione, di un soggetto diverso da un Investitore Istituzionale. Oltre alle responsabilità previste dalle leggi applicabili, ciascun azionista, non qualificato come Investitore Istituzionale e in possesso di azioni appartenenti ad una classe o ad una sottoclasse di azioni riservata agli Investitori Istituzionali, dovrà sollevare e mantenere indenne la Società, il consiglio di amministrazione, gli altri azionisti della relativa classe o sottoclasse di azioni e gli agenti della Società, da eventuali danni, perdite e spese derivanti o comunque connessi alle circostanze in cui l'azionista abbia fornito documenti fuorvianti o falsi, abbia rilasciato dichiarazioni false o fuorvianti allo scopo di stabilire illegittimamente il proprio status di Investitore Istituzionale, o abbia omesso di notificare alla Società la perdita di tale status.

Articolo nove:

Ogni assemblea degli azionisti della Società regolarmente costituita rappresenterà la totalità degli azionisti della Società, e sarà investita dei più ampi poteri per predisporre, compiere o ratificare atti relativi all'attività della Società.

Articolo dieci:

L'assemblea annuale degli azionisti dovrà tenersi, conformemente a quanto previsto dalle leggi lussemburghesi, in Lussemburgo presso la sede legale della Società, ovvero presso qualsivoglia altra sede in Lussemburgo eventualmente indicata nell'avviso di convocazione, il quarto mercoledì del mese di aprile alle ore 15:00; la prima assemblea annuale dei soci dovrà tenersi nel 2008. Qualora tale giorno fosse diverso da un giorno lavorativo bancario, l'assemblea annuale degli azionisti dovrà tenersi il giorno lavorativo bancario immediatamente successivo. L'assemblea annuale degli azionisti potrà svolgersi all'estero qualora, secondo l'esclusivo e insindacabile giudizio del consiglio di amministrazione, circostanze eccezionali lo richiedano.

Altre assemblee degli azionisti potranno svolgersi nel luogo e alla data

eventualmente indicati nei rispettivi avvisi di convocazione.

Articolo undici:

Salvo diversamente previsto dal presente Atto Costitutivo, l'avviso di convocazione e lo svolgimento delle assemblee degli azionisti della Società saranno disciplinati dal quorum e dai termini previsti dalla legge.

Ciascuna azione, indipendentemente dalla classe di appartenenza e dal valore patrimoniale netto per azione attribuito a tale classe, dà diritto ad un voto. Ciascun azionista può intervenire ad una qualsiasi assemblea degli azionisti nominando un altro soggetto quale proprio rappresentante mediante procura scritta o trasmessa a mezzo cablogramma, telegramma, telex, messaggio, fax o altro dispositivo elettronico in grado di attestare il conferimento di tale procura. Salvo in caso di espressa revoca, tale procura resterà valida per qualsivoglia convocazione successiva di tale assemblea.

Salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dal presente Atto Costitutivo, in sede di assemblea regolarmente convocata, le delibere saranno approvate con la maggioranza semplice dei voti espressi.

È facoltà del consiglio di amministrazione stabilire qualsivoglia altra condizione che gli azionisti dovranno soddisfare al fine di poter intervenire a qualsivoglia assemblea degli azionisti.

Articolo dodici:

Le assemblee degli azionisti si riuniscono su convocazione del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, inviato a mezzo posta, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza, a tutti gli azionisti agli indirizzi indicati nel Libro dei Soci.

L'avviso dovrà essere pubblicato nel *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations* del Lussemburgo e su un quotidiano lussemburghese secondo la legge lussemburghese, nonché su altri quotidiani secondo quanto eventualmente stabilito dal consiglio di amministrazione.

Articolo tredici:

L'amministrazione della Società è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da almeno 3 membri; i membri del consiglio di amministrazione non devono necessariamente essere azionisti della Società.

Gli amministratori sono nominati dagli azionisti in sede di assemblea annuale degli

azionisti e restano in carica fino alla successiva assemblea annuale e fino alla nomina e alla dichiarazione di idoneità dei rispettivi successori, fermo restando che un amministratore può essere rimosso dalla carica con o senza giusta causa e/o sostituito in qualsiasi momento mediante delibera approvata dagli azionisti.

Nel caso in cui venga a mancare un amministratore causa decesso, pensionamento o altra causa, è facoltà degli amministratori restanti riunirsi e nominare, con la maggioranza dei voti, un amministratore supplente che resterà in carica fino alla successiva assemblea degli azionisti.

Articolo quattordici:

Il consiglio di amministrazione nominerà un presidente fra i suoi membri, e avrà facoltà di scegliere uno o più vice-presidenti fra i suoi membri. È inoltre facoltà del consiglio di amministrazione scegliere un segretario, che non deve necessariamente essere un amministratore, il quale sarà responsabile della redazione dei verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione e delle assemblee degli azionisti. Il consiglio di amministrazione si riunirà su convocazione del presidente, o di due amministratori, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Il presidente presiede a tutte le assemblee degli azionisti e a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione; in sua assenza, gli azionisti, ovvero il consiglio di amministrazione, nomineranno un altro amministratore (e, in relazione alle assemblee degli azionisti, qualsivoglia altra persona) quale presidente pro tempore con la maggioranza dei voti espressi dai presenti alla riunione.

È facoltà del consiglio di amministrazione nominare, di volta in volta, i funzionari della Società, ivi incluso un direttore generale, un segretario, ed eventuali vice direttori generali, vice segretari o altri funzionari ritenuti necessari per lo svolgimento delle attività e per l'amministrazione della Società. Tali nomine potranno essere revocate in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione. I funzionari non devono necessariamente essere amministratori o azionisti della Società. Salvo quanto diversamente previsto dal presente Atto Costitutivo, i funzionari nominati avranno i poteri e gli obblighi agli stessi attribuiti dal consiglio di amministrazione.

L'avviso di convocazione di qualsivoglia riunione del consiglio di amministrazione sarà recapitato a tutti gli amministratori almeno ventiquattro ore prima dell'orario fissato

per l'adunanza, salvo in situazioni di emergenza, nel qual caso la natura di tale situazione sarà indicata nell'avviso di convocazione. È facoltà degli amministratori rinunciare all'avviso di convocazione mediante consenso scritto o trasmesso via cablogramma, telegramma, telex, messaggio, facsimile o qualsivoglia altro dispositivo elettronico in grado di attestare le rinunce espresse di ciascun amministratore. Non è richiesto alcun avviso specifico per la convocazione di singole assemblee svolte in orari e in luoghi indicati in un programma precedentemente approvato con delibera del consiglio di amministrazione.

Ciascun amministratore può intervenire ad una qualsiasi riunione del consiglio di amministrazione nominando un altro amministratore quale proprio rappresentante mediante procura scritta o trasmessa a mezzo cablogramma, telegramma, telex, messaggio facsimile o altro dispositivo elettronico in grado di attestare il conferimento di tale procura.

Gli amministratori possono intervenire esclusivamente alle riunioni del consiglio di amministrazione regolarmente convocate. Salvo quanto specificamente autorizzato mediante delibera del consiglio di amministrazione, è fatto divieto agli amministratori di vincolare la Società mediante singoli atti dagli stessi compiuti.

Il consiglio di amministrazione è autorizzato a deliberare o agire validamente soltanto se alla riunione è presente, personalmente o tramite il rappresentante, almeno la maggioranza degli amministratori. Le delibere sono approvate con la maggioranza dei voti espressi dagli amministratori che partecipano alla riunione personalmente o tramite il proprio rappresentante. In caso di parità dei voti favorevoli e contrari, il voto del presidente sarà decisivo.

È facoltà del consiglio di amministrazione delegare i propri poteri per la gestione ordinaria della Società ed i propri poteri di compiere atti in esecuzione della politica e dell'oggetto sociale, a funzionari della Società.

Gli amministratori possono intervenire, e saranno ritenuti presenti, alle riunioni del consiglio di amministrazione, partecipando in teleconferenza o mediante l'utilizzo di altre apparecchiature per la telecomunicazione che consentano a tutti i partecipanti alla riunione di ascoltarsi e parlare reciprocamente, a condizione che il voto espresso sia confermato per iscritto.

È facoltà degli amministratori, agendo all'unanimità mediante delibera circolare, esprimere il proprio consenso in merito a uno o più atti separati per iscritto, o a mezzo telex, cablogramma, telegramma, facsimile, o altro dispositivo elettronico in grado di attestare che tale consenso è stato confermato per iscritto; tali conferme costituiranno un adeguato verbale attestante la decisione adottata.

Articolo quindici:

I verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione dovranno essere firmati dal presidente, oppure, in sua vece, dal presidente pro tempore che ha presieduto la riunione.

Le copie o gli estratti dei verbali che potrebbero essere prodotti nell'ambito di un procedimento giudiziario, o in altra sede, dovranno essere firmati dal presidente, dal segretario, oppure da due amministratori.

Articolo sedici:

In base al principio della ripartizione dei rischi, il consiglio di amministrazione ha il potere di stabilire la politica sociale e d'investimento, nonché l'indirizzo della gestione e degli affari della Società.

Il consiglio di amministrazione ha altresì la facoltà di fissare eventuali limiti di volta in volta applicabili agli investimenti della Società, conformemente alla Parte I della Legge.

È facoltà del consiglio di amministrazione stabilire che gli investimenti della Società siano effettuati (i) in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi o scambiati su un mercato regolamentato come definito dalla Legge ("Mercato regolamentato"), (ii) in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario scambiati su un altro mercato di uno Stato Membro dell'Unione europea, che sia regolamentato, riconosciuto e aperto al pubblico, (iii) in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale in Europa orientale e occidentale, Africa, Americhe, Asia, Australia e Oceania, ovvero scambiati su un altro mercato nei paesi sopra indicati, a condizione che tale mercato sia regolamentato, operi regolarmente e sia riconosciuto e aperto al pubblico, (iv) in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di recente emissione, a condizione che i termini di emissione includano l'impegno a presentare una richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale su una

qualsiasi borsa o altro mercato regolamentato precedentemente menzionato, e a condizione che tale quotazione sia garantita entro un anno dall'emissione, nonché (v) in qualsivoglia altro titolo, strumento o altra attività entro i limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione in conformità alle leggi e alle normative applicabili, illustrati nei documenti di vendita della Società.

È facoltà del consiglio di amministrazione della Società decidere di investire, in base al principio di ripartizione del rischio, fino al 100% del patrimonio complessivo di ciascuna classe di azioni della Società in diversi valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da un qualsiasi stato membro dell'Unione europea, dalle autorità locali di tale stato, da uno stato non appartenente all'Unione europea, nella misura consentita dall'autorità di vigilanza del Lussemburgo e secondo quanto illustrato nei documenti di vendita della Società, o da organismi pubblici internazionali di cui uno o più stati membri dell'Unione europea sono membri, a condizione che, nel caso in cui la Società decida di avvalersi di tale disposizione, la classe di azioni interessata contenga titoli di almeno sei emissioni diverse e che i titoli emessi nell'ambito di una qualsiasi di tali emissioni non superino il 30% del patrimonio netto di tale classe.

È facoltà del consiglio di amministrazione decidere di investire in strumenti derivati, ivi inclusi strumenti regolati per contanti di natura equivalente, scambiati su un mercato regolamentato come previsto dalla Legge, e/o in strumenti derivati scambiati over the counter, a condizione che, *inter alia*, il sottostante sia rappresentato da strumenti contemplati dall'Articolo 41 (1) della Legge, da indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute, in cui la Società può investire in base ai propri obiettivi d'investimento, illustrati nei documenti di vendita della Società.

È facoltà del consiglio di amministrazione decidere di investire in modo tale da replicare un determinato indice azionario o obbligazionario, a condizione che tale indice sia riconosciuto dall'autorità di vigilanza lussemburghese come indice sufficientemente diversificato, come benchmark adeguato, e sia chiaramente indicato nei documenti di vendita della Società.

La Società non è autorizzata a investire una quota superiore al 10% del patrimonio netto di ciascuna classe di azioni in quote di organismi di investimento collettivo come definiti nell'articolo 41 (1) e) della Legge.

Articolo diciassette:

Eventuali contratti stipulati o altre operazioni concluse fra la Società e qualsivoglia altra società o impresa priva di personalità giuridica non potranno essere pregiudicati o invalidati per il fatto che uno o più amministratori o funzionari della Società detenga una partecipazione, sia amministratore, socio, funzionario o dipendente di tale altra società o impresa priva di personalità giuridica. Agli amministratori o ai funzionari della Società che ricoprono la posizione di amministratore, funzionario o dipendente di qualsiasi società o impresa priva di personalità giuridica con la quale la Società abbia stipulato un contratto o sia comunque in rapporto d'affari, non sarà impedito, a motivo del loro rapporto con tale società o impresa priva di personalità giuridica, di valutare e votare o intervenire in merito a questioni relative a tali contratti o rapporti d'affari di altro tipo.

Qualora un qualsiasi amministratore o funzionario della Società abbia un interesse personale in un'operazione della Società, tale amministratore o funzionario provvederà a informare il consiglio di amministrazione in merito e non potrà valutare o votare su tale operazione; l'interesse personale per l'operazione da parte dell'amministratore o del funzionario, sarà reso noto nella successiva assemblea degli azionisti.

L'espressione "interesse personale", come utilizzata nella precedente frase, non include alcun rapporto o interesse nella questione, posizione o operazione in cui siano coinvolte società di MPC Investors Limited, società collegate a MPC Investors Limited, società controllate o collegate della stessa o altre società o enti di volta in volta stabiliti dal consiglio di amministrazione a propria discrezione.

Articolo diciotto:

La Società s'impegna a rimborsare agli amministratori, ai funzionari, ai loro eredi, esecutori e curatori testamentari le spese ragionevolmente sostenute dagli stessi in relazione a qualsivoglia azione, causa o procedimento legale in cui gli stessi siano stati coinvolti a causa della posizione di amministratore o funzionario della Società ricoperta o precedentemente ricoperta, ovvero, su richiesta della stessa, di qualsivoglia altra società di cui la Società sia socio o creditore e dalla quale gli amministratori e i funzionari non hanno diritto a ricevere alcun rimborso, ad eccezione delle questioni in relazione alle quali tali amministratori o funzionari vengano giudicati responsabili per dolo o colpa grave, in via definitiva, nell'ambito di tale azione, causa o procedimento, responsabili per dolo o

colpa grave. In caso di composizione transattiva, i rimborsi saranno concessi esclusivamente in relazione alle questioni contemplate dalla composizione transattiva in relazione alle quali la Società dovrà essere informata dal proprio legale che la persona cui il rimborso è destinato non è colpevole di tale inadempienza. Il precedente diritto di rimborso non esclude altri diritti eventualmente esercitabili da tale persona.

Articolo diciannove:

La Società è vincolata dalla firma congiunta di due amministratori, dalla firma singola di un funzionario debitamente autorizzato della Società, o dalla firma singola di qualsivoglia altra persona cui tale potere è stato conferito dal consiglio di amministrazione.

Articolo venti:

La Società provvederà a nominare una società di revisione, la quale svolgerà le mansioni previste dalla Legge. La società di revisione sarà nominata dall'assemblea annuale degli azionisti e il suo mandato scadrà al momento della nomina del suo successore.

Articolo ventuno:

Come di seguito più specificamente stabilito, la Società ha il potere di rimborsare le proprie azioni in qualsiasi momento, entro i limiti previsti dalla legge.

È facoltà degli azionisti richiedere, in qualsiasi momento, il rimborso da parte della Società di tutte o di parte delle azioni dagli stessi possedute. Il prezzo di rimborso dovrà essere corrisposto entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data di calcolo del valore patrimoniale netto applicabile e corrisponderà al Valore Patrimoniale Netto della classe di azioni interessata, come stabilito in conformità a quanto previsto dall'Articolo ventitre del presente Atto Costitutivo, al netto delle spese di rimborso eventualmente stabilite dal consiglio di amministrazione per regolamento, e al netto altresì dell'importo eventualmente ritenuto adeguato dagli amministratori a copertura di spese e oneri (ivi inclusa l'imposta di bollo e gli altri oneri, le imposte e le tasse governative, le commissioni di intermediazione, le spese bancarie, gli oneri di cessione, le spese di registrazione e certificazione e altri oneri e tributi di natura analoga) (gli "oneri di negoziazione") dovuti nel caso in cui tutti gli attivi detenuti dalla Società e presi in considerazione ai fini della valutazione della stessa, fossero realizzati al valore agli stessi

attribuito a seguito di tale valutazione e tenendo conto di qualsiasi fattore di cui, ad opinione degli amministratori, i quali agiscono con prudenza e in buona fede, sia opportuno tenere conto; tale prezzo sarà eventualmente arrotondato per difetto all'unità inferiore della valuta in cui la relativa classe di azioni è denominata; tale arrotondamento maturerà a beneficio della Società.

Eventuali richieste e notifiche di rimborso devono essere presentate dall'azionista in forma scritta presso la sede legale della Società in Lussemburgo, ovvero presso qualsivoglia altro soggetto o ente nominato dalla Società quale proprio agente per il rimborso delle azioni, unitamente al certificato o ai certificati rappresentativi di tali azioni (se emessi) nella forma dovuta, e corredati di una opportuna prova della cessione o del trasferimento.

Le richieste di rimborso saranno irrevocabili, tranne in caso di sospensione del rimborso in base a quanto previsto dall'Articolo 22 del presente Atto Costitutivo. In assenza di revoca, il rimborso sarà effettuato il primo giorno di valutazione successivo al termine della sospensione.

Le azioni del capitale della Società rimborsate dalla Società saranno annullate.

È facoltà degli azionisti richiedere la conversione di tutte o di parte delle azioni in loro possesso in azioni appartenenti ad un'altra classe al rispettivo Valore Patrimoniale Netto delle azioni della classe interessata, rettificato in base agli oneri di negoziazione applicabili, e arrotondato per eccesso o per difetto secondo quanto stabilito dagli amministratori; resta inteso che il consiglio di amministrazione potrà imporre alcune limitazioni in relazione, *inter alia*, alla frequenza delle conversioni, ed effettuare la conversione previo pagamento degli oneri dallo stesso ritenuti nell'interesse della Società e, complessivamente, dei suoi azionisti.

Qualora le richieste di rimborso e/o conversione ricevute in relazione a qualsivoglia classe di azioni per un qualsivoglia Giorno di Valutazione specifico superino un determinato importo o una determinata percentuale del valore patrimoniale netto di tale classe (tale importo e tale percentuale saranno fissati dal consiglio di amministrazione di volta in volta e indicati nei documenti di offerta), è facoltà del consiglio di amministrazione rinviare la registrazione di tali richieste di rimborso e/o conversione al Giorno di Valutazione applicabile immediatamente successivo.

Salvo diversamente stabilito dal consiglio di amministrazione, l'importo dei rimborsi o delle conversioni richiesti da un singolo azionista non potrà risultare inferiore alla partecipazione minima prevista per ciascuna classe di azioni, come illustrato nei documenti di vendita, o ad un importo inferiore eventualmente fissato dal consiglio di amministrazione.

Qualora il rimborso, la conversione o la cessione di azioni determini una riduzione del valore delle partecipazioni detenute da un singolo azionista in una classe di azioni al di sotto del valore corrispondente alla partecipazione minima prevista per ciascuna classe di azioni, come illustrato nei documenti di vendita, o del valore altrimenti stabilito di volta in volta dal consiglio di amministrazione, la richiesta presentata da tale azionista dovrà considerarsi come richiesta di rimborso o conversione di tutte le azioni appartenenti a tale classe in suo possesso.

È facoltà del consiglio di amministrazione decidere, qualora il Valore Patrimoniale Netto complessivo delle azioni appartenenti a qualsiasi classe di azioni risulti inferiore all'equivalente di EURO 5.000.000, di procedere al rimborso di tutte le azioni appartenenti a tale classe al Valore Patrimoniale Netto applicabile alla data di realizzo di tutti gli attivi attribuibili a tale classe di azioni.

Articolo ventidue:

Ai fini della determinazione dei prezzi di emissione, rimborso e conversione, il Valore Patrimoniale Netto delle azioni della Società sarà calcolato di volta in volta dalla Società in relazione alle azioni di ciascuna classe di azioni, e, tuttavia, in nessun caso meno di due volte al mese, secondo quanto stabilito dal consiglio di amministrazione per regolamento (ai fini del presente Atto Costitutivo, ciascun giorno o periodo di determinazione del Valore Patrimoniale Netto è denominato "Giorno di Valutazione"); resta tuttavia inteso che, qualora il Giorno di Valutazione cada in un giorno festivo per le banche in Lussemburgo o in qualsivoglia altro luogo stabilito dal consiglio di amministrazione, tale Giorno di Valutazione sarà il giorno lavorativo bancario immediatamente successivo a tale festività.

È facoltà della Società sospendere il calcolo del Valore Patrimoniale Netto delle azioni appartenenti ad una specifica classe e l'emissione e il rimborso delle azioni appartenenti a tale classe da parte dei propri azionisti, nonché la conversione da e in azioni

di ciascuna classe durante:

a) qualsiasi periodo in cui uno qualsiasi dei principali mercati organizzati o delle principali borse in cui una quota significativa degli investimenti della Società attribuibili a tale classe di azioni sono di volta in volta quotati o scambiati resti chiuso per motivi diversi dalle normali festività, o durante il quale gli scambi su tale mercato siano limitati o sospesi;

b) il permanere di qualsivoglia stato di emergenza, che comporti l'impossibilità di procedere a cessioni o valutazioni di attivi posseduti dalla Società attribuibili a tale classe di azioni; oppure

c) eventuali guasti ai mezzi di comunicazione normalmente utilizzati per il calcolo del prezzo o del valore di qualsivoglia investimento di tale classe di azioni, o del prezzo o del valore attuale su qualsivoglia borsa dei beni attribuibili a tale classe di azioni; oppure

d) qualsiasi periodo durante il quale la Società non sia in grado di rimpatriare fondi al fine di effettuare i pagamenti relativi al rimborso delle azioni appartenenti a tale classe, ovvero durante il quale eventuali trasferimenti di fondi coinvolti nella vendita o nell'acquisto di investimenti o nei pagamenti dovuti in relazione al rimborso di azioni non possono, ad opinione degli amministratori, essere effettuati a normali tassi di cambio.

Tali sospensioni saranno pubblicate dalla Società, qualora ciò sia ritenuto opportuno, e saranno notificate agli azionisti che richiedono l'acquisto delle azioni in loro possesso da parte della Società al momento della presentazione della richiesta scritta relativa a tale acquisto, come specificato nell'Articolo ventuno del presente Atto Costitutivo.

Le sospensioni relative a qualsivoglia classe di azioni non produrranno alcun effetto sul calcolo del Valore Patrimoniale Netto, sull'emissione, rimborso e conversione delle azioni appartenenti a qualsivoglia altra classe di azioni.

Articolo ventitre:

Il Valore Patrimoniale Netto per azione di ciascuna classe di azioni sarà espresso nella valuta di tale classe, ovvero nella valuta di riferimento della classe di azioni, e sarà calcolato in un qualsiasi Giorno di Valutazione dividendo il patrimonio netto del comparto attribuibile alla relativa classe, pari al valore della quota di attivi al netto delle passività attribuibili a tale classe in tale Giorno di Valutazione, per il numero di azioni in

circolazione, conformemente ai criteri di valutazione illustrati più avanti nel presente documento. Il valore patrimoniale netto per azione potrà essere arrotondato per eccesso o per difetto all'unità più vicina della relativa valuta, secondo quanto stabilito dal comparto. Qualora, successivamente alla data di calcolo del valore patrimoniale netto per azione, si verifichi una variazione significativa delle quotazioni sui mercati in cui è scambiata o quotata una parte rilevante degli investimenti attribuibili alla classe di azioni interessata, è facoltà del comparto, allo scopo di tutelare gli interessi degli azionisti e della classe, annullare la prima valutazione ed effettuare una seconda valutazione per tutte le richieste ricevute nel relativo Giorno di Valutazione.

Nella predisposizione del bilancio annuale certificato e della relazione semestrale non certificata, qualora la data di chiusura dell'esercizio e del semestre cada in un giorno diverso da un giorno lavorativo in Lussemburgo, il valore patrimoniale netto dell'ultimo Giorno di Valutazione dell'esercizio e del semestre sarà sostituito dal valore patrimoniale netto calcolato all'ultimo giorno lavorativo del periodo di riferimento.

In deroga ai principi di valutazione menzionati di seguito, il valore patrimoniale netto per azione calcolato alla data di chiusura dell'esercizio o del semestre sarà calcolato sulla base delle ultime quotazioni dell'esercizio o del semestre in esame.

A. Le attività della Società includono:

a) tutti contanti già presenti in cassa o immediatamente escutibili, ovvero giacenti in depositi bancari, ivi inclusi eventuali interessi maturati sui medesimi;

b) tutte le cambiali, i pagherò cambiari e i crediti commerciali (ivi inclusi i proventi generati da titoli venduti ma non consegnati);

c) tutte le obbligazioni, gli effetti a termine, le azioni, le quote detenute in organismi d'investimento collettivo, i titoli, i titoli obbligazionari, i diritti di sottoscrizione, i warrant, le opzioni e altri investimenti e titoli detenuti o negoziati dalla Società;

d) tutti i titoli, i dividendi azionari, i dividendi in contanti e le distribuzioni di contanti dovuti alla Società (a condizione che la Società possa effettuare rettifiche in relazione alle oscillazioni del valore di mercato dei titoli dovute alle negoziazioni ex dividendo, ex diritto o a pratiche analoghe);

e) tutti gli interessi maturati su qualsivoglia titolo fruttifero posseduto dalla

Società, tranne nel caso in cui tali interessi siano inclusi o riflessi nel valore nominale di tale titolo;

f) le spese di costituzione sostenute dalla Società, nella misura in cui tali spese non siano state ammortizzate;

g) ogni altra attività di qualsivoglia natura, ivi inclusi i risconti attivi.

Il valore di tali attivi sarà calcolato come segue:

(1) Il valore di qualsivoglia disponibilità di cassa o in deposito, cambiale e pagherò cambiario e credito commerciale, risconto attivo, dividendo in contanti e interesse dichiarato o maturato come più sopra descritto e non ancora ricevuto, corrisponde all'intero importo di tali attivi, fatto comunque salvo il caso in cui il pagamento o il ricevimento del pagamento per intero di tali importi risulti improbabile; in tal caso, il valore sarà calcolato effettuando le opportune attualizzazioni al fine di riflettere il valore reale.

(2) Il valore delle attività quotate o scambiate su una qualsiasi borsa è calcolato in base all'ultima quotazione disponibile sulla borsa che normalmente rappresenta il mercato principale di quotazione o negoziazione di tali attività.

(3) Il valore delle attività scambiate su un qualsiasi mercato regolamentato è calcolato in base all'ultima quotazione disponibile.

(4) Qualora una qualsiasi attività non sia quotata o scambiata su una qualsiasi borsa o su un qualsiasi altro mercato regolamentato, ovvero qualora, in relazione alle attività quotate o scambiate su una qualsiasi borsa o altro mercato regolamentato come più sopra descritto, il prezzo calcolato in base a quanto previsto dal sottoparagrafo (2) o (3) non sia rappresentativo del valore equo di mercato delle relative attività, il valore delle stesse sarà calcolato sulla base di un prezzo di vendita ragionevolmente prevedibile, determinato con prudenza e buona fede.

(5) Per valore di liquidazione dei contratti di opzione non scambiati su borse o altri mercati regolamentati s'intende il valore di liquidazione netto di tali contratti, calcolato, conformemente alle politiche stabilite dal Consiglio di Amministrazione, su una base coerentemente applicata in relazione a ciascuna tipologia di contratto. Il valore di liquidazione dei contratti future, a termine o di opzione scambiati su borse o altri Mercati Regolamentati sarà calcolato sulla base delle ultime quotazioni di chiusura o di

regolamento disponibili in relazione a tali contratti sulle borse e sui Mercati Regolamentati sui quali tali contratti future, a termine o di opzione sono scambiati dalla Società; resta inteso che, qualora non sia possibile liquidare un contratto future, a termine o di opzione alla data di calcolo del patrimonio netto, il valore di liquidazione di tale contratto sarà calcolato sulla base di un valore ritenuto equo e ragionevole dal Consiglio di Amministrazione.

(6) I *credit default swap* saranno valutati al valore attualizzato dei flussi di cassa futuri, con riferimento a convenzioni di mercato standard, rettificando i flussi di cassa in base alla probabilità di inadempimento. Gli *interest rate swap* saranno valutati al loro valore di mercato, calcolato sulla base alla curva dei tassi d'interesse applicabile. Altri tipi di swap saranno valutati al valore equo di mercato, calcolato in buona fede in base alle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione e riconosciute dalla società di revisione della Società.

(7) Gli investimenti in OICVM e altri OIC saranno valutati al rispettivo valore patrimoniale netto finale e ufficiale, ovvero al loro valore patrimoniale netto finale e non ufficiale (un valore che normalmente non è utilizzato ai fini della sottoscrizione e del rimborso di azioni dei comparti) fornito dagli *administrator*, se più recente rispetto al valore patrimoniale netto ufficiale e in relazione al quale l'Agente Amministrativo è in grado di fornire sufficienti garanzie che il metodo di valutazione utilizzato dal relativo *administrator* in relazione a tale valore patrimoniale netto non ufficiale sia coerente rispetto a quello ufficiale.

(8) Qualora si siano verificati eventi che possano aver determinato una variazione significativa del valore patrimoniale netto di tali azioni o quote di OICVM e/o altri OIC rispetto alla data di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto ufficiale, il valore di tali azioni o quote potrà subire rettifiche, al fine di riflettere, secondo la ragionevole opinione del Consiglio di Amministrazione, tale variazione di valore.

(9) Gli strumenti del mercato monetario non quotati detenuti dalla Società con scadenza residua pari o inferiore a novanta giorni, saranno valutati con il metodo del costo ammortizzato, che si avvicina al valore di mercato.

(10) Tutti gli altri titoli e le altre attività saranno valutati al valore equo di mercato, calcolato in buona fede in base alle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione.

(11) Qualora i metodi di calcolo sopra descritti risultino inadeguati o fuorvianti, è facoltà del consiglio di amministrazione rettificare il valore di qualsivoglia investimento, ovvero autorizzare l'impiego di metodi di valutazione diversi in relazione alle attività della Società, qualora ritenga che le circostanze giustifichino tale adeguamento, o che sia necessario adottare un metodo di valutazione diverso al fine di riflettere in modo più equo il valore di tali investimenti. Nelle stesse circostanze, è inoltre facoltà del Consiglio di Amministrazione decidere di sospendere il calcolo del valore patrimoniale netto, conformemente a quanto previsto dal precedente Articolo ventidue.

In circostanze in cui gli interessi della Società o degli azionisti della Società lo giustifichino (ad esempio per evitare possibili pratiche di *market timing*), è facoltà del consiglio di amministrazione adottare tutti i provvedimenti ritenuti opportuni, come, ad esempio, l'applicazione della metodologia di determinazione del prezzo basata sul valore equo, per rettificare il valore degli attivi della Società, come meglio descritto nei documenti di vendita della Società.

B. Le passività della Società includono:

- a) tutti i prestiti ricevuti, le cambiali e i pagherò cambiari passivi;
- b) tutte le spese amministrative maturate o giunte a scadenza (ivi inclusa la commissione di consulenza per gli investimenti, la commissione di custodia e le commissioni per gli agenti della Società);
- c) tutte le passività conosciute, presenti e future, ivi inclusi tutti gli obblighi contrattuali giunti a scadenza in relazione al pagamento di somme di denaro o proprietà immobiliari, ivi inclusi gli importi relativi a qualsivoglia dividendo non corrisposto che sia dichiarato dalla Società, qualora il Giorno di Valutazione cada nel giorno di registrazione per l'identificazione della persona avente diritto, o che ciò avvenga successivamente a tale data;
- d) un adeguato fondo per future imposte basato sul capitale e sul reddito in essere nel Giorno di Valutazione, calcolato di volta in volta dalla Società, e le altre eventuali riserve autorizzate e approvate dal consiglio di amministrazione;
- e) ogni altra passività della Società di qualsivoglia tipo e natura, ad eccezione delle passività rappresentate da azioni della Società. Ai fini della determinazione dell'ammontare di tali passività, la Società dovrà tenere conto di tutte le spese della

Società, ivi incluse le spese di costituzione, i compensi e le spese relativi agli amministratori e ai funzionari della Società, ivi inclusa la loro copertura assicurativa, i compensi dovuti ai propri consulenti o gestori degli investimenti, le commissioni e le spese relative a società di fornitura di servizi, funzionari, ragionieri, banche depositarie e corrispondenti, agenti domiciliatari, conservatori del pubblico registro e agenti incaricati dei trasferimenti, eventuali agenti incaricati per i pagamenti e rappresentanti permanenti nei luoghi di registrazione e qualsivoglia altro agente della Società, spese per consulenze legali o servizi di auditing, spese promozionali, di stampa, legate alla reportistica e pubblicazione, ivi incluse le spese per la promozione pubblicitaria o la predisposizione e la stampa dei prospetti informativi, memorandum esplicativi, o progetti di emissione di titoli, imposte o oneri governativi, ed ogni altro onere di gestione, ivi incluse le spese sostenute per la compravendita di attività, interessi, oneri bancari e commissioni d'intermediazione, spese postali, telefoniche e di telex. È facoltà della Società calcolare anticipatamente, sulla base di stime, le spese amministrative e altre spese di natura regolare o ricorrente per periodi di un anno o per periodi di durata diversa, effettuando gli opportuni accantonamenti nel corso di tali periodi.

C. Sarà costituito un pool di attività in relazione a ciascuna classe di azioni come di seguito indicato:

a) i proventi generati dall'emissione di ciascuna classe di azioni saranno attribuiti, nei libri della Società, al pool di attività costituito in relazione a tale classe di azioni; le attività, le passività, i ricavi e i costi a ciò connessi, saranno attribuiti a tale pool secondo quanto stabilito dal presente articolo;

b) qualora una qualsiasi attività derivi da un'altra attività, tale attività derivata sarà attribuita, nei libri della Società, allo stesso pool cui appartengono le attività originarie; in caso di rivalutazione di un'attività, l'aumento o la diminuzione di valore sarà attribuito al pool di competenza;

c) qualora si determini per la Società una passività relativa ad un'attività appartenente a un particolare pool, ovvero ad un atto compiuto in relazione a un'attività appartenente a un determinato pool, tale passività sarà attribuita al pool interessato;

d) qualora una qualsiasi attività o passività della Società non possa considerarsi attribuibile a un determinato pool, tale attività o passività sarà equamente ripartita fra tutti

i pool, ovvero, nella misura in cui ciò sia giustificato dagli importi, sarà attribuita ai pool proporzionalmente al valore patrimoniale netto della relativa classe di azioni;

e) alla data di registrazione valida per la determinazione della persona avente diritto al percepimento di un dividendo dichiarato in relazione a qualsivoglia classe di azioni, il Valore Patrimoniale Netto di tale classe di azioni subirà una riduzione pari all'ammontare di tali dividendi.

Qualora, come meglio descritto all'Articolo 5 del presente Atto Costitutivo, siano state costituite due o più sottoclassi all'interno della stessa classe di azioni, i criteri di attribuzione più sopra descritti saranno applicati, *mutatis mutandis*, a ciascuna sottoclasse.

D. Ai fini del presente Articolo:

a) Nei confronti di terzi, la Società costituirà un'unica entità giuridica; tuttavia, in deroga all'Articolo 2093 del Codice Civile lussemburghese, le attività appartenenti a qualsiasi classe di azioni possono essere utilizzate esclusivamente in relazione ai debiti, agli impegni e agli obblighi connessi a tale classe di azioni. Le attività, gli impegni, gli oneri e le spese che, data la loro natura, ovvero in virtù di una previsione dei documenti di vendita, non possono essere destinati a una specifica classe di azioni, saranno addebitati alle varie classi di azioni proporzionalmente al loro rispettivo Valore Patrimoniale Netto e in base al principio della competenza temporale.

Analogamente a quanto accade per gli azionisti, ciascuna classe di azioni dovrà considerarsi come entità giuridica a se stante.

b) Le azioni della Società oggetto di rimborso conformemente a quanto previsto dall'Articolo ventuno del presente Atto Costitutivo, dovranno considerarsi in essere, e delle stesse si dovrà tenere conto, fino all'avvenuta chiusura delle attività del Giorno di Valutazione di cui al presente Articolo; a partire da tale momento e fino a quando il pagamento dovuto non sarà stato effettuato, il prezzo di tali azioni dovrà considerarsi come passività della Società;

c) tutti gli investimenti, i saldi di liquidità e le altre attività della Società non espresse nella valuta di denominazione del Valore Patrimoniale Netto di qualsivoglia classe, saranno valutati al netto del tasso o dei tassi di cambio di mercato in vigore alla data e all'ora di calcolo del valore patrimoniale delle azioni;

d) le azioni che la Società dovrà emettere in base alle richieste di sottoscrizione

ricevute, dovranno considerarsi emesse a partire dalla chiusura del Giorno di Valutazione indicato nel presente Articolo; fino a quando non sarà stato ricevuto dalla Società, il prezzo dovuto in relazione a tali azioni dovrà considerarsi come credito della Società;

e) gli acquisti e le vendite di titoli conclusi dalla Società in un qualsiasi Giorno di Valutazione saranno eseguiti, nella misura possibile, in tale Giorno di Valutazione.

Articolo ventiquattro:

Qualora la Società intenda offrire azioni per la sottoscrizione, il prezzo per azione, al quale tali azioni saranno offerte e vendute, corrisponderà al Valore Patrimoniale Netto della relativa classe di azioni come sopra definito, incrementato dell'importo eventualmente ritenuto dagli amministratori quale commissione adeguata per gli oneri e i tributi (ivi inclusi i diritti di bollo e altri diritti, le imposte e gli oneri governativi, le commissioni di intermediazione, le spese bancarie, gli oneri di cessione, le spese di registrazione e certificazione e altri oneri e tributi di natura analoga) dovuti nel caso in cui tutte le attività detenute dalla Società e prese in considerazione ai fini della valutazione della stessa, fossero acquistate al valore alle stesse attribuito a seguito di tale valutazione e tenendo conto di qualsivoglia altro fattore di cui, ad opinione degli amministratori, è opportuno tenere conto, maggiorato della commissione eventualmente indicata nei documenti di vendita; tale prezzo sarà eventualmente arrotondato per eccesso all'unità più prossima della valuta di denominazione del valore patrimoniale netto delle relative azioni. I compensi dovuti agli agenti impegnati nel collocamento delle azioni saranno detratti da tale commissione. Il prezzo così calcolato dovrà essere corrisposto entro e non oltre sette giorni lavorativi dalla data di accettazione della richiesta, ovvero entro un periodo di tempo più breve eventualmente stabilito di volta in volta dal consiglio di amministrazione.

Articolo venticinque:

L'esercizio sociale della Società si aprirà il 1° gennaio e terminerà il 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2007.

Le scritture contabili della Società saranno espresse in EURO. In presenza di una pluralità di classi di azioni, come previsto dall'Articolo 5 del presente Atto Costitutivo, e qualora le scritture contabili relative a tali classi siano espresse in valute diverse, tali scritture saranno convertite in EURO e riunite ai fini della tenuta delle scritture contabili della Società.

Articolo ventisei:

La destinazione del risultato d'esercizio e di qualsivoglia altra distribuzione saranno stabilite dall'assemblea annuale degli azionisti, su proposta del consiglio di amministrazione.

Le delibere approvate dall'assemblea generale degli azionisti in materia di dichiarazione degli utili delle azioni di qualsivoglia classe, o di altre distribuzioni in relazione a ciascuna classe di azioni saranno inoltre sottoposte alla preventiva votazione, con la maggioranza sopra indicata, degli azionisti della classe interessata.

In base a quanto stabilito dal consiglio di amministrazione, e fatte salve ulteriori condizioni imposte dalla legge, gli acconti su dividendi delle azioni appartenenti a qualsivoglia classe di azioni, potranno essere pagati utilizzando i beni attribuibili a tale classe di azioni.

Non sarà possibile effettuare alcuna distribuzione che possa determinare la riduzione del capitale della Società al di sotto dei minimi previsti dalla legge.

I dividendi dichiarati saranno pagati nelle valute, nei luoghi e agli orari stabiliti dal consiglio di amministrazione.

I dividendi potranno inoltre includere, in relazione a qualsivoglia classe di azioni, un'allocatione da un conto di compensazione eventualmente mantenuto in relazione a qualsivoglia classe e sul quale, in tal caso e in relazione a tale classe, sarà registrato un accredito al momento dell'emissione di azioni e un addebito al momento del rimborso di azioni; l'importo di tale accredito/addebito sarà calcolato sulla base del reddito maturato attribuibile a tali azioni.

Al momento della costituzione di una classe di azioni, è facoltà del consiglio di amministrazione stabilire che le azioni di tale classe saranno azioni di capitalizzazione e che, pertanto, nessun dividendo sarà corrisposto in relazione alle Azioni appartenenti a tale classe. È inoltre facoltà del consiglio di amministrazione decidere l'emissione, all'interno

della stessa classe di azioni, di due sottoclassi, di cui una rappresentata da azioni di capitalizzazione e l'altra da azioni di godimento. Non sarà dichiarato alcun dividendo in relazione alle Azioni di capitalizzazione emesse come più sopra descritto.

Articolo ventisette:

La Società stipulerà un accordo di banca depositaria con una banca che soddisfi i requisiti di legge previsti per gli organismi d'investimento collettivo (la "Banca Depositaria"). Tutti i titoli e le disponibilità liquide della Società dovranno essere custoditi da o per conto della Banca Depositaria, la quale si assumerà, nei confronti della Società e degli azionisti della stessa, le responsabilità previste dalla legge.

Qualora la Banca Depositaria intenda recedere dal proprio incarico, gli amministratori compiranno il massimo sforzo allo scopo di individuare una nuova società che possa svolgere la funzione di banca depositaria, provvedendo a conferire a tale società l'incarico di banca depositaria in sostituzione della Banca Depositaria uscente. È facoltà del consiglio di amministrazione revocare la nomina della Banca Depositaria; tuttavia, quest'ultima non potrà essere rimossa dal proprio incarico fino a quando non sarà stata nominata una nuova banca depositaria conformemente alla presente previsione; la banca depositaria così nominata agirà in sostituzione della Banca Depositaria uscente.

Articolo ventotto:

In caso di scioglimento della Società, la liquidazione sarà affidata a uno o più liquidatori (persone fisiche o giuridiche) nominati dall'assemblea degli azionisti che deciderà lo scioglimento e determinerà i poteri e il compenso del liquidatore o dei liquidatori. I proventi netti generati dalla liquidazione, corrispondenti a ciascuna classe di azioni, saranno distribuiti dai liquidatori ai titolari di azioni di ciascuna classe, proporzionalmente alla quota di partecipazione in tale classe di azioni dagli stessi posseduta.

È facoltà del consiglio di amministrazione della Società decidere di liquidare una classe di azioni, qualora il valore patrimoniale netto di tale classe risulti inferiore all'equivalente di EURO 5.000.000,00=, qualora ciò si renda necessario nell'interesse degli azionisti, o sia richiesto a scopo di razionalizzazione, ovvero qualora tale liquidazione sia giustificata da eventuali cambiamenti di natura economica o politica relativi alla classe interessata. La decisione in merito alla liquidazione sarà pubblicata

dalla Società prima della data effettiva della liquidazione; la pubblicazione dovrà illustrare i motivi di tale liquidazione e le relative procedure. Salvo diversamente stabilito dal consiglio di amministrazione nell'interesse degli azionisti, o al fine di mantenere un trattamento equo fra gli azionisti, gli azionisti della classe oggetto di liquidazione potranno continuare a richiedere il rimborso ovvero la conversione delle azioni in loro possesso in base al Valore Patrimoniale Netto applicabile, tenendo conto degli oneri di liquidazione stimati. Eventuali attività non distribuite ai rispettivi beneficiari al momento della chiusura della liquidazione della classe di azioni, saranno depositate presso la Banca Depositaria per un periodo di sei mesi dalla chiusura della liquidazione. Successivamente a tale periodo, gli attivi saranno depositati presso la *Caisse de Consignation* per conto dei rispettivi beneficiari.

Nelle stesse circostanze più sopra descritte, è facoltà del consiglio di amministrazione decidere di chiudere una classe di azioni facendola confluire in un'altra classe di azioni. Tale fusione potrà inoltre essere deliberata dal consiglio di amministrazione qualora ciò sia necessario nell'interesse degli azionisti delle relative classi. Tale deliberazione dovrà essere pubblicata con le stesse modalità descritte nel precedente paragrafo; inoltre, la pubblicazione dovrà contenere informazioni in merito alla nuova classe di azioni così costituita. Tale pubblicazione dovrà essere effettuata entro un mese dalla data di efficacia della fusione, allo scopo di consentire agli azionisti di richiedere il rimborso gratuito delle proprie azioni, prima che l'operazione relativa alla fusione in un'altra classe di azioni divenga effettiva.

Articolo ventinove:

Il presente Atto Costitutivo potrà essere modificato di volta in volta dall'assemblea degli azionisti, a condizione che siano osservati il quorum e i requisiti di voto previsti dalle leggi in vigore in Lussemburgo. Eventuali modificazioni relative ai diritti dei titolari di azioni appartenenti a qualsivoglia classe rispetto a quelli di qualsivoglia altra classe saranno inoltre soggette ai requisiti di quorum e maggioranza relativi a ciascuna classe di azioni interessata.

Articolo trenta:

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Atto Costitutivo, si rinvia alla Legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, e successivi emendamenti.

SOTTOSCRIZIONE E PAGAMENTO

I sottoscrittori hanno sottoscritto il numero di azioni e hanno pagato in contanti gli importi di seguito menzionati:

	Capitale sottoscritto	Numero di azioni
1) MPC INVESTORS LTD., precedentemente nominato	Euro 299.000,00=	299
2) AB FUND CONSULTING precedentemente nominato	Euro 1.000,00=	1

Sarà possibile scegliere la classificazione di tali azioni al termine del periodo di sottoscrizione iniziale.

La prova di avvenuto pagamento degli importi sopra indicati è stata fornita al sottoscritto notaio.

SPESE

Secondo le stime effettuate, le spese di costituzione della Società ammontano ad Euro 7.500 circa.

DICHIARAZIONI

Io sottoscritto notaio dichiaro che le condizioni previste dall'articolo ventisei della legge del dieci agosto millenovecentoquindici sulle società commerciali sono state debitamente osservate.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

I soggetti precedentemente nominati, che rappresentano l'intero capitale sottoscritto e che si considerano validamente convocati, hanno immediatamente provveduto a convocare un'assemblea degli azionisti, la quale ha deliberato quanto segue:

PRIMA DELIBERA

Sono nominati amministratori della Società, per un periodo che terminerà alla data dell'assemblea generale annuale, che si terrà nel 2008

Presidente

Sig. **Peter Harrison**, Chief Executive, MPC Investors Ltd, domiciliato per la carica in 26, Eccleston Square, Londra SW1V 1NS (UK)

Amministratori

Sig. **Christopher Maude**, Finance Director, MPC Investors Ltd, domiciliato per la carica in 26, Eccleston Square, Londra SW1V 1NS (UK)

Sig. **Benoit Andrianne**, Socio, AB FUND CONSULTING, domiciliato in 75, Parc d'Activitès, L-8308 Capellen (L).

SECONDA DELIBERA

È nominata società di revisione sino alla data in cui si terrà l'assemblea annuale degli azionisti nel 2008:

PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Espace Ariane, 400 route d'Esch, L - 1471 Lussemburgo.

TERZA DELIBERA

La sede legale della Società è fissata in 20, boulevard Emmanuel Servais, L - 2535 Lussemburgo.

Io sottoscritto notaio, in grado di comprendere e parlare la lingua inglese, quivi dichiaro che, su richiesta dei soggetti summenzionati, il presente atto è redatto in lingua inglese, seguito dalla traduzione in lingua francese; su richiesta dei comparenti, in caso di divergenza fra la versione inglese e quella francese, farà fede la versione inglese.

Il presente atto notarile è stato redatto in Lussemburgo alla data riportata all'inizio del presente documento.

Dopo aver dato lettura del presente atto ai comparenti, identificate dal notaio, in base al cognome, nome di battesimo, stato civile e residenza, l'originale del presente atto viene sottoscritto dai comparenti e dal notaio stesso.